

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

684° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|---|------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | Pag. | 3 |
| 2 ^a - Giustizia | » | 7 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » | 11 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 21 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » | 24 |
| 11 ^a - Lavoro | » | 27 |

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno*

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|---|------|----|
| 5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i> | Pag. | 34 |
| 6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i> | » | 46 |
| <i>RAI-TV - Tribune</i> | » | 47 |

| | | |
|---------------------------|------|----|
| CONVOCAZIONI | Pag. | 48 |
|---------------------------|------|----|

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 684^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 7 maggio 1991.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

344^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
GUIZZI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Fausti.**La seduta inizia alle ore 16.***IN SEDE REFERENTE****Disposizioni urgenti per l'immissione nel ruolo dei segretari comunali e per la copertura delle sedi vacanti (2630)****Muratore e Scevarolli: Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale (318)****Sartori ed altri: Nuova disciplina per l'immissione in ruolo dei segretari comunali non di ruolo (1370)****Bossi: Municipalizzazione dei segretari comunali (1507)****Pontone: Disciplina giuridica dei segretari comunali e provinciali (2276)****Murmura ed altri: Riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali (2533)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Il presidente GUIZZI informa che innanzi alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati prosegue l'esame in sede referente della proposta di legge sull'ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

Il sottosegretario FAUSTI richiama l'ampia portata della questione, sollevata in seguito alla presentazione del disegno di legge n. 2533 del senatore Murmura ed altri, che, affiancandosi ad una iniziativa legislativa del Governo, ha prospettato una riforma organica dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. Tale riforma è essenziale per l'applicazione della legge n. 142 del 1990, in quanto essa, nel

modificare compiti, ruoli e responsabilità delle amministrazioni comunali e provinciali, non ha provveduto ad adeguare la figura del segretario. Il Sottosegretario fa presente che anche presso l'altro ramo del Parlamento è in discussione una proposta di legge di iniziativa parlamentare, di contenuto analogo a quello del disegno di legge presentato dal senatore Murmura e che, al fine di favorire un esito sollecito dell'esame, il Governo aveva ritenuto opportuno non presentare una propria proposta, inserendosi nella procedura di esame già avviata dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, mediante la presentazione di specifici emendamenti. Tuttavia, la unanime richiesta di passaggio alla sede legislativa ha destato qualche perplessità nel Governo, in quanto alcuni aspetti della proposta di legge - quali ad esempio le disposizioni che, attraverso la previsione di un comitato di gestione per l'albo dei segretari comunali e provinciali, configurano una sorta di autogestione della categoria - meritano una riflessione più approfondita e non condizionata dalla precostituzione di tempi affrettati, quale forse avrebbe potuto derivare dal trasferimento alla sede legislativa.

Il presidente GUIZZI propone che si proceda comunque alla costituzione di un Comitato ristretto per procedere nell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, fatta salva l'esigenza di procedere alle necessarie intese con l'altro ramo del Parlamento, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato.

Convieni il senatore PONTONE, raccomandando comunque di verificare lo stato dell'esame della proposta di legge all'esame presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

Il senatore GALEOTTI, dopo aver ribadito la posizione del Gruppo comunista-PDS, volta a ricondurre ad una gestione a base regionale la figura del segretario comunale e provinciale, si dichiara favorevole ad un esame approfondito e non affrettato e ritiene possibile la costituzione di un Comitato ristretto, soprattutto in considerazione del rallentamento dei tempi dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, cagionato dal mancato trasferimento alla sede legislativa.

La Commissione decide pertanto all'unanimità di costituire un Comitato ristretto per proseguire nell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Il PRESIDENTE raccomanda quindi ai Gruppi di far pervenire le apposite designazioni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Boato ed altri: Modifica dell'articolo 24 della Costituzione (2753)

(Esame e abbinamento ai disegni di legge nn. 2122 e 2363)

Introduce l'esame il senatore ACQUARONE, secondo il quale il disegno di legge in titolo ricalca ed integra il disegno di legge costituzionale n. 2363 del senatore Lombardi ed altri, sulla tutela dell'ambiente. Il relatore esprime poi perplessità circa l'ipotesi di introdurre nel testo della Costituzione una locuzione quale quella di

«interessi diffusi», contenuta nel disegno di legge poichè, a suo avviso, essa designa un concetto ancora abbastanza indeterminato ed in corso di elaborazione. Ritiene quindi preferibile l'adozione di una locuzione più precisa, riferita ad «interessi della collettività»; in tale espressione potrebbe essere compreso sia il concetto di interessi diffusi, sia il concetto di interessi collettivi, quali possono essere quelli di un gruppo più ristretto di cui è oggi pacificamente riconosciuta la legittimazione ad agire in sede giurisdizionale.

In conclusione il relatore propone di procedere congiuntamente nell'esame del disegno di legge in titolo e dei disegni di legge nn. 2122 e 2363.

La Commissione conviene.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Boato ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 32 della Costituzione (2122)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Lombardi ed altri: Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Boato ed altri: Modifica dell'articolo 24 della Costituzione (2753)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 13 febbraio scorso.

Il senatore MAFFIOLETTI, intervenendo sul disegno di legge costituzionale n. 2753 esprime perplessità per l'introduzione, nell'articolo 24 della Costituzione, di un comma riguardante la tutela degli interessi diffusi; essa, a suo avviso, è limitativa rispetto all'attuale ampio dibattito sui diritti di cittadinanza, il cui recepimento imporrebbe una revisione costituzionale assai più organica e complessa di quella proposta. Per lo stesso motivo egli ritiene altrettanto limitativo, soprattutto in relazione all'attuale evoluzione giurisprudenziale, il rinvio alla legge ordinaria per la definizione di criteri e modalità sull'ammissibilità della tutela degli interessi medesimi.

Il relatore ACQUARONE ricorda che il disegno di legge n. 2753 ha il fine di integrare il disegno di legge n. 2363, introducendo un'apertura sotto il profilo processuale, relativa alla tutela di interessi diffusi, contestuale alla proposta di modifica dell'articolo 9 della Costituzione con l'inserimento del principio sostanziale della tutela dell'ambiente che, per sua stessa natura, implica una evoluzione in direzione della tutela di interessi propri delle collettività.

La senatrice TOSSI BRUTTI concorda con la proposta di modifica dell'articolo 9 recata dal disegno di legge del senatore Lombardi, ma proprio per questo motivo ritiene restrittivo codificare nel testo della Costituzione un principio, quale quello della tutela degli interessi diffusi, che è da tempo oggetto di un'ampia elaborazione giurisprudenziale.

ziale, ancora in corso di evoluzione e che potrebbe, peraltro, essere recepita dalla legge ordinaria.

Il senatore LOMBARDI ribadisce il carattere integrativo del disegno di legge n. 2753 rispetto all'iniziativa legislativa di cui egli è primo firmatario e ricorda che quest'ultima si adegua alle indicazioni emerse durante i lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali presieduta dall'onorevole Aldo Bozzi. Essa ha il fine, tra l'altro, di sancire il superamento di una concezione individualistica che vede la contrapposizione tra interessi legittimi e diritti soggettivi e di affermare il principio del riconoscimento degli interessi legati ad una dimensione collettiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Azzarà ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 marzo scorso.

Il presidente-relatore GUIZZI, dopo aver riassunto il dibattito svolto nella precedente seduta, avverte che al disegno di legge sono stati presentati emendamenti, rispettivamente dal senatore Spetic, dai senatori Gualtieri e Covi e dalla senatrice Tossi Brutti ed altri, che sono già stati trasmessi per il prescritto parere alla Commissione bilancio. In attesa della pronuncia di tale Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame, anche al fine di consentire l'intervento del rappresentante del Governo.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUIZZI informa che solo per la mattinata di giovedì il Ministro per la funzione pubblica ha assicurato la propria disponibilità a svolgere le comunicazioni sulle proposte di riassetto del rapporto di pubblico impiego, previste per la seduta pomeridiana di domani, a causa di concomitanti impegni di Governo.

Il senatore GALEOTTI, dopo aver auspicato un sollecito inizio dell'esame dei disegni di legge nn. 2711 e 2713 recanti disposizioni per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali e modifiche ai procedimenti elettorali, ritiene poco funzionale l'ordine del giorno della Commissione che, a suo avviso, risulta eccessivamente ampio; dovrebbe indicare soltanto le materie delle quali si prevede la trattazione, limitatamente ad ogni seduta.

La seduta termina alle ore 16,50.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

215^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVI

indi del Vice Presidente

LIPARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la Grazia e la giustizia
Coco.*

La seduta inizia alle ore 15,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente COVI ringrazia sentitamente per le parole pronunciate dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari nel corso della precedente seduta – allorchè era stata data notizia della sua intenzione di dimettersi in conseguenza della mutata posizione politica del Gruppo repubblicano – e comunica di avere, proprio a seguito della generale attestazione di stima ricevuta, comunicato con lettera al Presidente del Senato di non insistere nella richiesta di dimissioni.

IN SEDE REFERENTE

Mazzola ed altri: Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere (2633)
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore PINTO sul provvedimento, che persegue, in modo chiaro e coerente, l'obiettivo di evitare incertezze interpretative in ordine alla sospensione del corso della prescrizione di cui all'articolo 159 del codice penale. Infatti, sulla base dell'esperienza degli ultimi tempi, è emerso come tale articolo abbisogni di essere integrato nel senso di chiarire che la sospensione dovrà scaturire a partire dal momento in cui il pubblico ministero effettuerà la richiesta di autorizzazione a procedere alle Camere o al Ministro Guardasigilli.

Questo intervento legislativo intende escludere che la sospensione del corso della prescrizione del reato si verifichi automaticamente all'atto della proclamazione del candidato eletto parlamentare nazionale: così si determinerebbe infatti, per il cittadino-parlamentare, una posizione di ingiustificato sfavore. Con l'articolo unico del disegno di legge, si vuole insomma evitare ogni sorta di automatismo, e ciò in sintonia con autorevole dottrina.

Si apre la discussione generale, nel corso della quale intervengono in senso adesivo, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori GALLO (pienamente consenziente con le finalità perseguite), CORRENTI - il quale approva l'opportuna chiarificazione, che si pone anche come atto di stimolo per una più sollecita definizione delle autorizzazioni a procedere - CASOLI, FILETTI e il presidente COVI.

In attesa dell'emanazione del parere della Commissione Affari costituzionali, il seguito dell'esame è infine rinviato.

Onorato e Covi: Modifica della legge 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (2324)

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore GALLO, definendo estremamente opportuno il provvedimento in titolo che rimuove alcune imperfezioni tecniche presenti nella legge n. 86 dello scorso anno, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si tratta, per l'esattezza, di un testo di soli tre articoli fortemente auspicato dagli operatori del diritto.

In primo luogo si modifica l'articolo 321 del codice penale, per cui, nel parificare le pene per il corruttore a quelle per il pubblico ufficiale corrotto, non si richiameranno solamente gli articoli 318, 319 e 319-bis, bensì anche l'articolo 319-ter, che - come è noto - penalizza come reato autonomo più grave la corruzione giudiziaria. La novella in questione intende evitare gli effetti scaturenti dall'omissione, da cui si potrebbe ricavare una penalizzazione minore del corruttore nei casi di corruzione giudiziaria rispetto a quelli di corruzione amministrativa.

In secondo luogo si ripara ad una imperfezione grammaticale del nuovo testo dell'articolo 322 del codice penale (Istigazione alla corruzione) dove, al comma 2, era stata omessa l'indicazione espressa del soggetto agente.

Infine, il disegno di legge intende sostituire all'articolo 357 del codice penale (Nozione del pubblico ufficiale) le parole «funzione giurisdizionale» con le altre «funzione giudiziaria» al fine di evitare dubbi circa la ricomprensione nella categoria dei pubblici ufficiali anche degli appartenenti alla magistratura requirente, oltre che a quella giudicante.

Il relatore Gallo condivide l'intero disegno di legge, anche se si riserva la presentazione di un emendamento ulteriore all'articolo 357 del codice penale, come modificato dalla legge del 1990, nel senso di sostituire al secondo comma la congiunzione «e» con «o», in modo da chiarire che, per qualificare pubblica la funzione amministrativa, sia

sufficiente o che essa venga disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, o che sia caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

In senso adesivo, sia sul testo articolato che sull'emendamento del relatore, intervengono i senatori CASOLI, PINTO, BATTELLO e FILETTI. Analogamente si esprime, a nome del Governo, il sottosegretario COCO.

IN SEDE DELIBERANTE

Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi del demanio marittimo o aeronautico e modifica degli articoli 1161 e 1174 del codice della navigazione (2639)

(Seguito della discussione e rinvio)

Il presidente LIPARI ricorda che nella seduta del 2 maggio si era conclusa la discussione generale.

Il relatore CASOLI replica agli intervenuti, rammentando di aver prospettato l'ipotesi di un allargamento della depenalizzazione anche alle fattispecie descritte, nel testo governativo, ai numeri 1) e 2) del primo comma del novellato articolo 1161. Su tale proposta si sono registrate opinioni sia favorevoli che dissenzienti, queste ultime motivate soprattutto con la necessità di inquadrare un più vasto intervento depenalizzatore in un quadro sistematico, anziché in un provvedimento settoriale. Pur se tale obiezione presta, a suo avviso, il fianco a qualche critica, soprattutto in ragione dell'obiettivo complessità e difficoltà di un intervento organico in tutta la materia delle occupazioni abusive, tuttavia il relatore dichiara che non insisterà per l'accoglimento della sua proposta, se ad essa non si dichiarerà favorevole il rappresentante del Governo.

In conclusione, si dice comunque d'accordo per l'accoglimento di quelle limitate ipotesi modificative di natura tecnico-formale che sono state prospettate dal presidente Lipari, dal senatore Gallo e dal senatore Correnti nel corso della discussione generale; proposte che egli si riserva di tradurre in emendamenti.

Prende la parola il sottosegretario COCO il quale, pur condividendo - in linea generale e teorica - la proposta di più ampia depenalizzazione avanzata dal relatore, sottolinea gli oggettivi pericoli cui si andrebbe incontro escludendo la rilevanza penale dei comportamenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1161: in particolare si renderebbe più difficile il mantenimento del demanio marittimo e si esporrebbero le coste a notevoli danni ambientali. Invita pertanto il senatore Casoli a non insistere nella sua proposta di ampliamento dell'area della depenalizzazione.

In conclusione, il rappresentante del Governo anticipa il proprio parere favorevole alle proposte di modifica preannunciate dal relatore.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

All'articolo 1 sono approvati tre emendamenti, tutti di natura tecnico-formale al nuovo testo proposto per l'articolo 1161 del codice penale: il primo, del senatore Correnti, volto a sostituire la disgiuntiva «ovvero» con l'altra «o», il secondo, del relatore, a inserire in entrambi i commi, in luogo della parola «arbitrariamente» le altre «senza autorizzazione», il terzo, pure del relatore, tendente a rettificare una imperfezione del testo sostituendo, all'inizio del secondo periodo del secondo comma, le parole «nell'ipotesi di cui al primo comma» con le altre «nell'ipotesi di cui sopra».

L'articolo 1 è quindi approvato nel testo emendato.

Senza discussione è accolto l'articolo 2.

Il presidente LIPARI fa presente che si rende necessario rinviare la votazione finale del disegno di legge per consentire alla 1^a Commissione di esprimere il proprio parere, non essendo ancora scaduto il termine regolamentare.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

348^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il Ministro delle finanze Formica.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze (2781), approvato dalla Camera dei deputati

Consiglio regionale del Piemonte: Modifica di alcune disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (417)

Cannata ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (1060)

**Diana ed altri: Casi di esclusione dell'applicabilità di sanzioni penali a carico dei sostituti d'imposta (1221)
(Esame congiunto e rinvio)**

Il senatore FAVILLA riferisce sul provvedimento recante una serie di modifiche alla normativa sulle violazioni tributarie contenuta nella legge n. 516 del 1982. Tale provvedimento, che risulta assai opportuno ed urgente, si inserisce in un decennio di legislazione tributaria che ha previsto, troppo spesso, la sanzione penale come strumento dissuasivo della frode fiscale, della non regolare tenuta delle scritture obbligatorie e, talvolta, anche della disattenzione e degli errori formali. Questo stato di cose ha creato un enorme carico di lavoro giudiziario per lievi fattispecie di comportamento non conforme alle prescrizioni di legge, determinando una paralisi degli uffici inquirenti. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 364 del 1988, ha prospettato l'esigenza di revisione delle norme in questione, per utilizzare la sanzione penale

come *estrema ratio* per i comportamenti che ledono, in maniera rilevante, le prescrizioni dell'ordinamento.

Il relatore sottolinea poi come, nella relazione introduttiva al decreto legge n. 83 del 1991, il Governo informa che, presso il Ministero di grazia e giustizia, una apposita commissione di esperti sta lavorando intorno alla revisione delle diverse norme vigenti in materia penale, anche in relazione all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Tuttavia, data l'urgenza di operare una tempestiva revisione del decreto legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazione, dalla legge n. 516 del 1982, per quanto concerne le fattispecie di più lieve entità, il Governo ha ritenuto opportuno procedere all'emanazione del decreto legge in esame, il quale è stato peraltro oggetto di un lungo approfondimento da parte della Camera dei deputati che ha introdotto varie modifiche, alcune delle quali anche di un certo rilievo.

L'oratore ricorda poi che l'esame del disegno di legge n. 2781 avviene congiuntamente con il disegno di legge n. 417, di iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte, con il disegno di legge n. 1060, di iniziativa dei senatori Cannata ed altri e con il disegno di legge n. 1221 dei senatori Diana ed altri. In particolare, il disegno di legge n. 417 contiene alcune proposte di modifica alla legge n. 516 del 1982 che consistono nella esclusione dalla ipotesi di reato dei lievi ritardi nella presentazione delle dichiarazioni e nei versamenti delle ritenute da parte dei sostituti di imposta. Inoltre, esso contiene formulazioni più precise in materia di frode fiscale. Entrambe le questioni, come pure le altre proposte contenute nel citato disegno di legge n. 417, risultano contenute nel disegno di legge n. 2781 che, pertanto, assorbe totalmente la proposta legislativa illustrata. Il disegno di legge n. 1060 prevede anch'esso diverse modifiche della legge n. 516 del 1982 come, per esempio, l'attenuazione del sistema sanzionatorio per i ritardati versamenti delle ritenute d'imposta, la disciplina delle frodi fiscali perpetrate con documenti contraffatti o alterati e l'attenuazione delle pene accessorie, previste dall'articolo 6 della legge n. 516 del 1982, a carico dei sostituti d'imposta per ritardi contenuti ed importi limitati. Anche l'insieme di tali questioni risulta contenuto ed assorbito nel testo del decreto legge n. 83 del 1991, come modificato dalla Camera dei deputati. Infine, anche il disegno di legge n. 1221, il quale propone di escludere l'applicabilità di sanzioni penali per alcuni casi di inadempienza agli obblighi che fanno carico ai sostituti di imposta, è da ritenersi sostanzialmente recepito nel testo del disegno di legge n. 2781.

Il senatore Favilla ricorda poi che in sede d'esame, presso l'altro ramo del Parlamento, del decreto legge n. 83 del 1991 è stato preso in considerazione e, infine, assorbito nel testo del Governo, il disegno di legge n. 1392, approvato dalla 2^a Commissione del Senato in sede deliberante, concernente modifiche all'articolo 2 del decreto legge n. 429 del 1982 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 516 del 1982.

L'oratore passa quindi ad illustrare il contenuto del decreto legge n. 83 del 1991, come modificato dalla Camera dei deputati, il quale disciplina le sanzioni per i comportamenti del contribuente non conformi alle leggi tributarie quali, in particolare, l'omessa presentazio-

ne di una delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA; l'omessa annotazione o fatturazione di corrispettivi, l'annotazione o fatturazione di corrispettivi in misura inferiore al reale, la dichiarazione infedele di redditi fondiari o di capitale; l'omessa tenuta e conservazione di una o più scritture contabili obbligatorie, l'irregolare tenuta e l'omessa o tardiva bollatura e vidimazione dei libri o registri contabili; l'omessa o la ritardata presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, il mancato o tardivo versamento delle ritenute fiscali o di una parte di esse; infine, la frode fiscale compiuta con falsificazione dei documenti o con altri comportamenti fraudolenti.

La disciplina, contenuta nel disegno di legge n. 2781 relativamente alle citate questioni, riguarda la depenalizzazione delle infrazioni più lievi e la fissazione, per la maggior parte dei tributi, di una soglia minima di tributo evaso, al di sotto della quale non si ravvisa reato. Non è stata eliminata, tuttavia, la possibilità alternativa per il magistrato di comminare la pena detentiva o quella dell'ammenda, mantenendo, ma solo nei casi più gravi, ambedue le pene; in verità, il relatore ritiene che sarebbe stato meglio operare una scelta radicale, prevedendo l'applicazione, per tutti i reati più gravi, della pena detentiva (con o senza l'aggiunta di un'ammenda) e per tutte le altre infrazioni l'applicazione della sanzione amministrativa, graduata secondo il rilievo delle stesse infrazioni. Si sarebbe così eliminato il gravoso impegno ed i notevoli costi dei numerosi procedimenti giudiziari, poi definiti con una semplice ammenda, stabilendo invece una efficace e pronta sanzione amministrativa, talvolta anche rilevante, per il contribuente scorretto, con effetto probabilmente più dissuasivo. Passando all'esame dell'articolo 1 del decreto legge in esame, il relatore sottolinea come esso sostituisca integralmente l'articolo 1 del decreto legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 516 del 1982, ribaltandone completamente l'impostazione nel senso di configurare, quale reato base, l'infrazione grave e prevedendo una attenuazione delle pene per le infrazioni di minor importo: tale ribaltamento dovrebbe evitare che, a seguito dell'effetto delle attenuanti generiche normalmente riconosciute dal giudice, si possano sanare con una semplice multa i reati fiscali più gravi. Il citato articolo 1 prevede poi alcuni aggiornamenti dei limiti massimi e minimi degli importi di reddito o di corrispettivi che fanno applicare la pena massima, la pena minima ed il limite al di sotto del quale non sussiste reato. Esso prevede inoltre, al comma 4, che, le medesime infrazioni indicate al comma 2 non costituiscano reato, purchè ci sia una registrazione tempestiva in taluna delle scritture obbligatorie e purchè i corrispettivi annuali siano compresi nei redditi e ne sia stata versata l'imposta correlativa. Tale disposizione è da ritenersi assai opportuna, in quanto non fa rientrare tra le infrazioni più gravi le rilevazioni scorrette dovute soltanto ad errore o disattenzione, nonchè le questioni di carattere formale o procedurale.

Dopo aver sottolineato l'entità degli aggiornamenti delle misure sanzionatorie previste dal provvedimento, il relatore, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, primo capoverso, tendente a non considerare omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, suggerisce di prevedere un migliore coordinamento di tale norma con le altre leggi

fiscali in materia, che prevedono periodi diversi per la remissione nei termini dei contribuenti. Il relatore ritiene inoltre necessari alcuni chiarimenti in ordine al citato comma 4 del medesimo articolo 1 in cui, non solo andrebbe meglio coordinato il contenuto delle lettere *a)* e *b)*, ma appare contraria all'obiettivo di snellimento delle procedure giudiziarie perseguito dal provvedimento la condizione che sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Per quanto concerne le disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 1, l'oratore, pur ritenendo opportuna l'indicazione esplicita delle scritture contabili, giudica sproporzionato il rapporto tra le sanzioni penali, ivi previste, e le sanzioni civili previste in materia fallimentare. Inoltre, ritiene troppo rigida la norma che considera non tenute le scritture contabili, quando la bollatura iniziale non è stata apposta prima dell'uso. In ogni caso, pur apprezzando le disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati circa la vidimazione delle scritture contabili, egli ritiene preoccupante l'equivalenza operata tra omessa tenuta delle scritture e mancata vidimazione delle stesse.

Dopo aver illustrato l'articolo 2 del provvedimento, integralmente sostituito dall'altro ramo del Parlamento, il relatore dà conto dell'articolo 3 del decreto-legge in esame, il quale modifica l'articolo 2 del decreto legge n. 429 del 1982 e riguarda i sostituti di imposta che, nel caso di omessi o ritardati versamenti di ritenute per importi modesti o per mancata o tardiva presentazione della dichiarazione, non sono più soggetti a procedimento penale; infatti, il sostituto di imposta sarà soggetto a pena detentiva o ammenda solo nei casi specificamente previsti.

Avendo espresso alcune perplessità sulla soppressione, operata dalla Camera dei deputati, degli articoli 4 e 5 del decreto legge, l'oratore si sofferma sull'articolo 6, relativo alle frodi fiscali, il quale, in particolare, specifica quali sono i comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali. Al riguardo, la Camera dei deputati ha soppresso la soglia di punibilità che, invece, sarebbe stato più opportuno mantenere. Con riferimento infine alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del decreto legge, concernenti il problema dell'ultrattività di alcune norme fiscali, il relatore ritiene necessario un approfondimento per verificare se la soluzione adottata dall'altro ramo del Parlamento sia la più idonea a superare le questioni pendenti. In ogni caso occorrerebbe prendere in considerazione la normativa da applicare a coloro che, avendo commesso delle infrazioni, non hanno ancora avuto alcuna comunicazione giudiziaria al riguardo.

In conclusione, il relatore si dichiara favorevole alla approvazione del disegno di legge n. 2781, proponendo in tal caso l'assorbimento degli altri disegni di legge esaminati congiuntamente ad esso.

Il ministro FORMICA, a nome del Governo, sollecita anzitutto una rapida approvazione del provvedimento, il quale è stato ampiamente approfondito dall'altro ramo del Parlamento e si pone come obiettivo primario quello dello snellimento delle procedure degli uffici giudiziari. Presenta quindi tre emendamenti dei quali, il primo (7.1), sostituendo l'articolo 7 del decreto-legge, prevede al primo comma che le disposizioni del decreto hanno effetto a partire dalla sua data di entrata

in vigore, e al secondo comma che le modifiche più favorevoli hanno effetto retroattivo, subordinatamente però alla corrispondente sanatoria amministrativa, limitatamente ai reati dei sostituti di imposta e alla irregolare tenuta delle scritture contabili. Tra queste è inserito anche il repertorio della clientela per i professionisti, che non figurava nel testo originario del decreto-legge. Il secondo emendamento (8.1), aggiungendo un periodo al comma 1 dell'articolo 8, esclude la sanatoria per quelle violazioni amministrative che costituiscono anche reato, a meno che non si tratti dei reati formali, modificati dal decreto-legge. L'ultimo emendamento (8.2), aggiuntivo di un ulteriore comma dopo il comma 5 dell'articolo 8, ripristina la disposizione che sospende i procedimenti penali in corso per i quali è consentita la sanatoria. In definitiva, il Ministro sottolinea come tali emendamenti si rendono necessari in quanto non appare giustificabile, in un momento in cui si chiede un particolare rigore fiscale ai fini del risanamento dei conti pubblici, una retroattività di alcune sanzioni senza collegarla ad effetti onerosi per il contribuente. Per quanto concerne le osservazioni svolte dal relatore, il Ministro ritiene che esse siano interessanti e ragionevoli e si dichiara disponibile a prendere in considerazione eventuali proposte correttive del provvedimento, rimettendo tuttavia alla 6^a Commissione la valutazione dell'entità e della valenza delle eventuali modifiche, soprattutto in relazione ai ristretti tempi a disposizione dell'altro ramo del Parlamento, per la conversione del decreto-legge.

Il presidente BERLANDA, tenuto conto della ristrettezza dei tempi d'esame del provvedimento, propone di fissare quale termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti, le ore 13 di oggi.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,50.

349^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
BERLANDA*

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze (2781), approvato dalla Camera dei deputati

Consiglio regionale del Piemonte: Modifica di alcune disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (417)

Cannata ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (1060)

Diana ed altri: Casi di esclusione dell'applicabilità di sanzioni penali a carico dei sostituti d'imposta (1221)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente BERLANDA avverte che sono pervenuti i prescritti pareri della 1^a Commissione (favorevole con osservazioni), della 2^a Commissione (favorevole con osservazioni) e della 5^a Commissione (favorevole sul testo e sugli emendamenti).

Il senatore GALLO, richiamandosi al parere espresso dalla 2^a Commissione, rileva come il disposto dell'articolo 7 del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, è formulato in termini troppo generici, tali da consentire una interpretazione in contrasto con i principi generali sulla successione di leggi penali, di cui all'articolo 2 del Codice penale. A tal proposito, bisogna precisare che, trattandosi di ipotesi di diversità tra la legge del tempo in cui fu commesso il reato e quelle posteriori, le disposizioni più favorevoli al reo si applicano a condizione che non vi sia stata pronuncia irrevocabile. Nel considerare poi l'opportunità che l'applicazione delle disposizioni più favorevoli sia fatta dipendere anche dal fatto che, per i periodi di imposta ai quali i fatti si riferiscono, si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'articolo 8, l'oratore rileva che, optando per una soluzione affermativa, si produrrebbe una disciplina intermedia, tra quella dell'articolo 20 della legge n. 4 del 1929 e quella dell'articolo 2 del Codice penale, disciplina che segnerebbe, in ogni caso, un adeguamento di non poco conto ai principi generali. L'oratore sottolinea poi come all'articolo 6, comma 1, del testo novellato dell'articolo 4 della legge n. 516 del 1982, alla lettera *f*) si realizzi una vera e propria vicenda di *abrogatio criminis* per le condotte incriminate indipendentemente dai momenti di frode. Al fine dunque di realizzare una normativa che, oltre alle modificazioni semplicemente più favorevoli, preveda anche quest'ultima ipotesi, suggerisce di rinviare, in tutto e per tutto, in deroga all'articolo 20 della citata legge n. 4 del 1929, alla disciplina dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del Codice penale.

Il sottosegretario DE LUCA sottolinea come gli emendamenti presentati dal Governo risolvono i problemi, sollevati dalla Commissione Giustizia e richiamati dal senatore Gallo; anche per queste ragioni il Governo sollecita l'approvazione di tali emendamenti che, ripristinando la formulazione originaria del testo del decreto-legge n. 83 del 1991, consentono di superare anche le preoccupazioni circa gli effetti di minor gettito derivanti dalla modifica introdotta dalla Camera dei

deputati. Dopo aver sottolineato che condizionare la depenalizzazione prevista all'avvenuto pagamento dei tributi evasi è anche una questione di giustizia fiscale, il Sottosegretario ricorda che, in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento, gli emendamenti di analogo contenuto, ivi presentati dal Governo, non sono stati sufficientemente approfonditi e valutati.

Il relatore FAVILLA, concordando con le osservazioni della 2^a Commissione, ritiene che esse, opportunamente tradotte in appositi emendamenti, potrebbero sortire gli stessi effetti perseguiti dagli emendamenti governativi, superando così le eventuali difficoltà di riproporre alla Camera dei deputati un testo già respinto da quel ramo del Parlamento.

Il senatore GALLO sottolinea come il nodo politico che resta da chiarire, in via preliminare, è quello di decidere se la condizione della necessità della regolarizzazione della situazione debba valere solo nei casi di modificazioni più favorevoli, ovvero anche nei casi di *abrogatio criminis*, come sostenuto in precedenza.

Il presidente BERLANDA propone una breve sospensione dell'esame, al fine di individuare una soluzione concordata ai problemi inerenti agli articoli 7 e 8 del decreto-legge.

Conviene la Commissione.

(La seduta sospesa alle ore 17,10 è ripresa alle ore 19.20).

Il senatore PELLEGRINO sottolinea come il provvedimento in esame, così come anche l'altro proposto dal compianto senatore Cannata ed altri, muovano dalla considerazione di un sostanziale fallimento della legge n. 516 del 1982 in ordine agli obiettivi di lotta all'evasione fiscale. In effetti, la citata legge n. 516 non è riuscita a ridurre tale fenomeno attraverso la previsione di opportune sanzioni penali e in alcuni casi ha prodotto anche effetti particolarmente perversi, collegando pene rilevanti a irregolarità talvolta anche solo di carattere formale. Si avverte quindi l'esigenza di procedere ad una riconsiderazione di tale normativa sanzionatoria al fine soprattutto di prevedere una migliore adeguatezza delle sanzioni ai comportamenti illeciti. Inoltre, vi è la necessità di mantenere fermo il principio, più volte ribadito anche dalla stessa Corte Costituzionale, di colpire con sanzioni di carattere penale fattispecie delittuose individuate con precisione e puntualità: e appunto questi sono gli obiettivi che si propongono i disegni di legge in esame.

In particolare, il disegno di legge n. 2781 individua, con opportuna gradualità, diversi livelli di punibilità, a loro volta articolati al loro interno. È bene sottolineare che, a tale proposito, si potrebbe anche procedere, laddove è prevista una alternatività tra pene detentive e pene di carattere pecuniario, alla sostituzione di queste con mere sanzioni di carattere amministrativo, pur se di congruo importo, al fine di seguire con maggiore coerenza una linea di tendenza che si va affermando da

tempo e che è orientata ad una sostanziale depenalizzazione di alcuni reati di carattere finanziario. Se tale ultima impostazione trova certamente rilevanti giustificazioni di carattere teorico, si scontra con una richiesta sempre più pressante, che proviene dai cittadini, di procedere con maggiore rigore nel campo della lotta all'evasione fiscale. Tuttavia - continua l'oratore - pur dovendo manifestare un sostanziale consenso all'impostazione generale del provvedimento proposto dal Governo, occorre ribadire che la capacità di siffatti interventi normativi di incidere sul fenomeno dell'evasione fiscale è pur sempre condizionato dall'insufficiente azione accertatrice svolta dalla amministrazione finanziaria. Il sistema fiscale italiano, mentre appare sempre più caratterizzato da un eccessivo rigore formale e da un insieme inestricabile di adempimenti burocratici, rimane caratterizzato da una sostanziale causalità della applicazione delle sanzioni.

In conclusione, le disposizioni introdotte con il decreto legge, pur condivisibili, risulteranno anch'esse improduttive sul fronte della lotta all'evasione fiscale se non verrà nel contempo migliorata e rafforzata la capacità accertatrice delle violazioni da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il relatore FAVILLA ed il sottosegretario DE LUCA affermano di non dover fare alcuna dichiarazione in sede di replica e di riservarsi di intervenire in sede di esame dei vari emendamenti presentati.

Il presidente BERLANDA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati al testo del decreto legge, ricordando in particolare che gli emendamenti 7.1, 8.1 e 8.2 del Governo sono già stati illustrati nella seduta antimeridiana.

In sede di esame dell'articolo 1, il relatore FAVILLA illustra l'emendamento 1.1 il quale sostituisce gli ultimi due periodi del comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 516 del 1982, come sostituito dal decreto legge in esame: in particolare, tale emendamento tende ad eliminare la equiparazione tra la mancata vidimazione annuale, o la tardiva bollatura iniziale, delle scritture contabili con la omessa tenuta delle stesse. Il relatore dichiara poi di modificare parzialmente tale emendamento dopo averne attentamente considerato il contenuto (tra l'altro, viene prevista un'ammenda da duecentomila ad un milione di lire per le irregolarità previste nell'emendamento stesso).

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 7, il relatore FAVILLA illustra poi un sub-emendamento (sub 7.1) all'emendamento 7.1 del Governo con il quale si recepisce, in sostanza, un'osservazione espressa dalla 2^a Commissione in merito al riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del Codice Penale.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il relatore FAVILLA illustra l'emendamento n. 8 interamente sostitutivo del comma 1, che tende a prendere in considerazione

l'ipotesi in cui non sia stato notificato ancora, entro il 31 luglio 1991, l'avviso di garanzia relativo alle violazioni indicate nel medesimo comma 1 dell'articolo 8.

Il sottosegretario DE LUCA dichiara come l'emendamento 8.1 del Governo, già illustrato nella seduta antimeridiana, ed aggiuntivo di un periodo al primo comma dell'articolo 8 del decreto legge, debba ora essere considerato come sub-emendamento (sub 8) all'emendamento 8 presentato dal senatore Favilla: a tal fine, dichiara inoltre di apportare ad esso alcune modificazioni di carattere formale.

Il relatore FAVILLA illustra poi un sub emendamento (sub 8.2) all'emendamento 8.2 del Governo che si rende necessario al fine di un opportuno coordinamento con le disposizioni contenute nell'emendamento 8.

Il relatore FAVILLA, esprimendo il proprio parere sugli emendamenti, dichiara di concordare con tutte le proposte emendative presentate. Tuttavia, sussistono delle perplessità in ordine all'opportunità di procedere a modificazioni del testo, sia in relazione ai ristretti tempi residui per la conversione del decreto legge in esame, sia in ordine alla valutazione del grado di accoglibilità, da parte dell'altro ramo del Parlamento, di alcune delle proposte emendative presentate ed in particolare di quelle predisposte dal Governo con riferimento all'articolo 7 e all'articolo 8. Infatti, le indicazioni che emergono dal dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento e dai contatti informali intervenuti tra lo stesso relatore e alcuni esponenti della VI Commissione della Camera, evidenziano una certa difficoltà, da parte di quest'ultima Commissione, a prendere in considerazione modificazioni che comportino un cambiamento sostanziale dell'impianto complessivo del provvedimento, così come approvato dalla Camera dei deputati, che viene ritenuto equilibrato in tutte le sue parti.

Il sottosegretario DE LUCA ribadisce l'intenzione del Governo, già espressa dallo stesso Ministro delle finanze, di insistere sulle proprie proposte emendative che, oltre a rispondere ad evidenti esigenze di equità, mirano ad assicurare l'acquisizione da parte dell'erario del gettito derivante dalle regolarizzazioni operate dai contribuenti.

Il senatore PELLEGRINO sottolinea come anche dalle affermazioni del rappresentante del Governo emergano le difficoltà da parte dell'amministrazione finanziaria ad assicurare, attraverso una adeguata azione accertatrice, una efficace lotta all'evasione fiscale, prescindendo dalla continua minaccia di sanzioni di carattere penale. Per quanto riguarda le perplessità espresse dal relatore circa l'opportunità di poter procedere all'accoglimento degli emendamenti, egli dichiara che esse sono evidentemente generate da una situazione di difficoltà di rapporti fra il Governo e la propria maggioranza parlamentare. In conclusione, il senatore Pellegrino dichiara che il Gruppo comunista-PDS si asterrà in sede di votazione degli emendamenti.

Il senatore GALLO sottolinea l'importanza del provvedimento in esame ed in particolare delle disposizioni che modificano l'articolo 4 del decreto legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 516 del 1982. Infatti, da tempo si avvertiva la necessità e l'urgenza di un intervento normativo tendente a eliminare alcuni eccessi che si erano verificati in sede di applicazione di tali norme.

Il presidente BERLANDA avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti presentati.

Con riferimento all'articolo 1 viene approvato l'emendamento 1.1 del relatore Favilla nella nuova formulazione da lui proposta.

Con riferimento all'articolo 7, viene approvato il sub emendamento (sub 7.1) del relatore Favilla e quindi l'emendamento principale 7.1 del Governo a cui si riferisce.

Con riferimento all'articolo 8, posti separatamente in votazione, risultano approvati il sub emendamento (sub 8) e quindi l'emendamento principale 8 del relatore Favilla a cui si riferisce, nonché il sub emendamento (sub 8.2) del relatore Favilla e quindi l'emendamento principale 8.2 del Governo ad esso riferito.

Si dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2781 di conversione del decreto legge n. 83 del 1991 con le modifiche approvate dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere per esso lo svolgimento della relazione orale.

Sarà proposto altresì all'Assemblea, l'assorbimento dei disegni di legge nn. 417, 1060 e 1221.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta, già convocata, per le ore 21 di questa sera, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 20,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

277^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Ossicini: Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841)

Moltisanti ed altri: Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074)

Spitella ed altri: Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676)

Nocchi ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013)

Pizzo ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

Il RELATORE propone di riprendere l'esame degli articoli 7 e seguenti nel nuovo testo da lui illustrato nella seduta precedente, con talune modificazioni.

In sede di esame dell'articolo 7 - recante le norme transitorie sugli ISEF pareggiati - sul comma 1, intervengono il PRESIDENTE (che ne propone una riformulazione) e il sottosegretario ZOSO che, accogliendo una sollecitazione della senatrice CALLARI GALLI, chiarisce come l'università non potrà stipulare convenzioni con ISEF pareggiati che

non abbiano sede nella sede dell'università stessa. Egli precisa poi che l'università avrà la possibilità di stipulare la convenzione anche con l'ISEF pareggiato che abbia sede dove esiste una «sede gemmata» dell'università medesima. Propone quindi la riformulazione del comma 1-bis, nella parte relativa al caso della mancata stipula della convenzione entro il termine di tre anni.

Il PRESIDENTE illustra poi un emendamento al comma 2, volto a prevedere che nella convenzione possa essere disciplinata l'utilizzazione e l'eventuale acquisizione da parte dell'università delle dotazioni degli ISEF.

Dopo che il sottosegretario ZOSO ha fornito alcuni chiarimenti al Presidente circa la posizione del personale docente dell'ISEF e il loro trattamento economico (comma 3), con successive votazioni sono approvati gli emendamenti proposti dal Presidente e dal Sottosegretario e l'articolo 7 nel testo del relatore, come modificato.

La seduta, sospesa alle ore 17,05, riprende alle ore 17,20.

Si passa all'esame dell'articolo 8, recante altre norme transitorie, come predisposto dal relatore.

Il PRESIDENTE sottolinea che il comma 2 (relativo alla salvaguardia degli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento) dispone anche la cessazione del pareggiamento conferito agli ISEF ai sensi della normativa vigente dopo il termine del secondo piano di sviluppo adottato successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 8 viene quindi approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 9, recante norme finali.

Il PRESIDENTE propone, accogliendo anche un suggerimento della senatrice CALLARI GALLI, di precisare al comma 1 che per la costituzione delle nuove facoltà si applicano le disposizioni della normativa vigente relative ai comitati ordinatori di cui alla legge n. 245 del 1990, salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7.

Sul comma 2, intervengono il PRESIDENTE (che suggerisce di indicare un termine di vigenza per la normativa speciale in materia di concorsi a professore universitario e ricercatore destinati alle nuove facoltà) e il sottosegretario ZOSO, favorevole a confermare la presenza di esperti stranieri nelle commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi, onde fare tesoro anche della ricerca in campo sportivo compiuta all'estero. In tal modo si potrebbe altresì evitare il pericolo che il reclutamento dei docenti delle nuove discipline sia troppo condizionato dalla logica accademica delle discipline universitarie tradizionali.

Dopo che il senatore BOMPIANI ha svolto talune osservazioni sulla formazione accademica dei futuri docenti delle nuove facoltà, il presidente SPITELLA sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 18.

Il presidente SPITELLA rileva che il comma 2, nel testo del relatore, rappresenta un ragionevole punto di equilibrio rispetto alle opposte preoccupazioni emerse dal dibattito e propone di approvarlo con talune modifiche formali.

Il senatore VESENTINI si dichiara contrario al comma.

Si apre quindi un breve dibattito sul comma 3, volto a confermare le attribuzioni riservate al CONI dalla legislazione vigente e alle sue federazioni in materia di formazione e preparazione professionale di quadri tecnici.

Dopo interventi del sottosegretario ZOSO (per il quale non risultano esistere leggi statali su tale argomento) e dei senatori CALLARI GALLI e VESENTINI (entrambi favorevoli a sopprimere il comma, fonte di inopportuni equivoci), interviene il relatore MEZZAPESA: egli afferma che la soppressione del comma in esame non dovrebbe comportare alcuna alterazione nei ruoli tradizionalmente svolti dal CONI.

La Commissione approva quindi gli emendamenti proposti ai commi 1 e 2, la soppressione del comma 3 nonché l'articolo 9 nel testo modificato.

Il sottosegretario ZOSO illustra un articolo aggiuntivo, volto a regolare la procedura di emanazione dei decreti con i quali (in deroga alla procedura prevista dalla legge n. 245 del 1990) sono definiti il numero e la sede delle nuove facoltà da istituire, nonché le risorse destinate a tale fine.

Il presidente SPITELLA propone una diversa formulazione, facente rinvio al procedimento indicato nella citata legge n. 245, con la conseguente soppressione dell'articolo 10 proposto dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo nel testo suggerito dal Presidente e non accoglie l'articolo 10 del relatore. Concluso quindi l'esame degli articoli, la Commissione approva la proposta del Presidente di rinviare la votazione finale, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

256^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERNARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Curci e per i trasporti Nepi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE**Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile (2552)**

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Il presidente BERNARDI dà conto del parere favorevole espresso dalla 5^a Commissione e del parere della 1^a Commissione, che tiene conto di due emendamenti, che non comportano oneri, presentati dal relatore Visca, con i quali si riformulano rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 1. Il parere della 1^a Commissione è favorevole, a condizione che della corresponsione dei compensi in essi richiamati si tenga conto in sede di accordo contrattuale relativo al pubblico impiego ai fini dei conguagli.

Non essendovi interventi in discussione generale e rinunciando il relatore e il rappresentante del Governo alla replica, si passa all' esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

In sede di articolo 1, il relatore VISCA illustra un emendamento sostitutivo del comma 1 (che viene riformulato accogliendo la condizione posta nel parere della 1^a Commissione) in base al quale il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, è autorizzato a concedere un compenso incentivante al personale della Direzione generale dell'aviazione civile, collegato con la professionalità e la produttività. Illustra altresì un emendamento sostitutivo del comma 2 (riformulato accogliendo un suggerimento del senatore Lotti), in base al quale i criteri, le misure e le modalità di corresponsione di detto compenso saranno definiti anche in analogia

con i compensi corrisposti al personale di altri Ministeri che già ne usufruiscono, tenendo conto dell'assiduità del rendimento del personale e determinando una valutazione della produttività.

Il sottosegretario NEPI rinuncia a formalizzare emendamenti del Governo all'articolo 1, proponendo al relatore di riformulare l'emendamento sostitutivo del comma 1 richiamando l'articolo 2 della legge n. 412 del 1989, concernente i compensi incentivanti concessi ad altri Ministeri.

Sul punto si apre un dibattito.

Il senatore VISCONTI esprime perplessità sull'applicazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 412 alla Direzione generale dell'aviazione civile, in considerazione del ristretto numero di unità a favore delle quali verrebbe riservata una quota del fondo pari al 10 per cento. Al riguardo la senatrice SENESI chiede di conoscere il quadro completo delle qualifiche direttive e dirigenziali del ruolo ad esaurimento, considerando anche quelle distaccate presso altre amministrazioni.

Dopo che il senatore PATRIARCA ha rilevato che la situazione del Ministero dei trasporti si può considerare assai diversa rispetto a quella del Ministero del tesoro, cui si applica la legge n. 412 del 1989, il presidente BERNARDI, raccogliendo anche un suggerimento del senatore Visconti, propone due emendamenti modificativi del comma 3 dell'articolo 1 con i quali si prevede che una quota non superiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive anche del ruolo ad esaurimento.

La senatrice SENESI chiede al Governo se si prevedono interventi legislativi a favore del personale delle altre direzioni generali del Ministero dei trasporti, rilevando come il provvedimento possa comportare discriminazioni tra il personale appartenente allo stesso Ministero. Il senatore PATRIARCA pone il quesito se il provvedimento sia in linea con la manovra finanziaria che il Governo intende adottare: al riguardo il presidente BERNARDI fa presente che forme di incentivazione sono indispensabili per attrarre professionalità in un settore delicato quale è quello delle funzioni di direzione e controllo del trasporto aereo.

Sono pertanto posti ai voti e approvati gli emendamenti presentati dai senatori Visca e Bernardi all'articolo 1.

Viene quindi approvato l'articolo 1 nel testo modificato.

Senza discussione sono messi ai voti ed approvati gli articoli 2, 3 e 4 senza modifiche.

Si passa alla votazione finale.

La senatrice SENESI, premesso che a suo avviso il provvedimento doveva più opportunamente essere assegnato alla 1ª Commissione perchè ne potesse valutare la congruità con altre misure disposte per

altri comparti della amministrazione pubblica, annuncia che la sua parte politica voterà a favore di esso, tenendo conto delle esigenze di lavoratori che svolgono compiti cruciali e che si trovano a dover rincorrere compensi già attribuiti ad altre amministrazioni. Critica tuttavia il modo con cui il Governo affronta il problema della valutazione delle professionalità nell'ambito del settore pubblico, ricorrendo infatti l'esecutivo a provvedimenti settoriali e disorganici che creano spesso significative sperequazioni.

Il senatore SANESI annuncia il voto contrario della sua parte politica, affermando che il Governo e la maggioranza, nel momento in cui intendono adottare una manovra finanziaria rigorosa, imboccano una strada opposta approvando il disegno di legge; sottolinea altresì il fatto che, qualora si fosse votato il testo proposto dal Governo, un importo rilevante sarebbe stato distribuito tra pochissime persone.

Il senatore PATRIARCA annuncia il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento, tenendo conto dell'opportunità di valutare nel modo dovuto compiti delicati svolti con professionalità e nell'intento di non innescare agitazioni sindacali nel settore. Dichiarò comunque che il Governo deve individuare soluzioni organiche per valutare la professionalità del comparto del pubblico impiego, evitando il ricorso continuo a leggi e leggine.

Il presidente BERNARDI, nell'associarsi alla dichiarazione di voto favorevole del senatore Patriarca, auspica che il Governo predisponga in tempi brevi un disegno di legge di riforma organica della direzione generale dell'aviazione civile, struttura oggi deficitaria sia dal punto di vista quantitativo che da quello organizzativo rispetto ai compiti ad essa affidati.

Il senatore VISCA, annunciato il voto favorevole della sua parte politica sul provvedimento, concorda con l'auspicio testè manifestato dal presidente Bernardi, sottolineando come la Direzione generale dell'aviazione civile si trovi ormai in una situazione di sbando e di mancanza di controllo. Prospettata altresì l'opportunità che il Governo presenti quanto prima al Senato il provvedimento sulla sicurezza del volo, auspica misure organiche per tutto il comparto del pubblico impiego.

È quindi posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche apportate.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

157^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Intervengono il ministro per il lavoro e la previdenza sociale Marini e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIUGNI dichiara di aver già acquisito la prevista autorizzazione del Presidente del Senato e prospetta l'opportunità di dare pubblicità ai lavori della Commissione attraverso i mezzi audiovisivi ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene all'unanimità.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sul programma di Governo nelle materie di competenza della Commissione.

Il presidente GIUGNI dà il benvenuto, a nome della Commissione, al Ministro, auspicando una reciproca proficua collaborazione.

Il ministro MARINI ringrazia la Commissione per l'opportunità concessagli di esporre gli obiettivi prioritari che, nella restante parte della legislatura, il suo Dicastero si propone di realizzare. I temi sui quali il Ministro del lavoro intende lavorare con immediatezza sono quelli riguardanti l'attuazione dell'accordo tra Governo, imprenditori e sindacati (anche al fine di creare condizioni favorevoli per l'ulteriore rientro dell'inflazione italiana), la riforma del sistema previdenziale e l'approvazione della riforma del mercato del lavoro e della cassa integrazione.

Sul punto relativo al rientro del differenziale dell'inflazione rispetto agli altri paesi dell'OCSE, il Ministro informa che il Governo sta preparando la trattativa sulla struttura contrattuale e sul costo del lavoro in una direzione che va verso la stabilizzazione dei rapporti tra le parti sociali al fine di facilitare l'ingresso dell'Italia nel mercato unico europeo. Come già accennato, la trattativa inizierà nel mese di giugno e gli obiettivi che il Governo si pone sono relativi anche alla riforma del rapporto di lavoro pubblico che vede lo Stato nella veste di datore di lavoro. Da sottolineare inoltre che sulla ripresa della politica dei redditi c'è un'esplicita disponibilità di sindacati ed imprenditori anche al fine di rendere possibile la riduzione del differenziale di inflazione. Per una ripresa della politica dei redditi peraltro esiste in questo momento anche un quadro esterno non sfavorevole. Ad avviso del Ministro dunque la possibilità di una trattativa sulla politica salariale e di una riduzione concordata dell'indicizzazione dei salari potrebbe essere conseguita in tempi ragionevoli. All'interno della trattativa che si aprirà in giugno si dovrà poi affrontare anche la questione relativa alla struttura del costo del lavoro: alcuni oneri indiretti che in questo momento gravano sulle imprese dovranno essere infatti, almeno parzialmente, fiscalizzati e lo stesso dovrà accadere per una parte degli oneri sanitari. La trattativa con le forze sociali dovrà inoltre definire limiti e struttura della contrattazione: quest'ultimo problema è, tuttavia, assai complesso e, purtroppo, non si possono ancora registrare posizioni convergenti in materia tra le associazioni degli imprenditori e quelle dei lavoratori.

Sottolinea infine che le controversie inerenti alla trattativa che si aprirà a giugno tra le parti sociali potranno sicuramente essere più serenamente affrontate se saranno risolti i problemi dei contratti di categoria in fase di rinnovo in alcuni settori importanti quali quello edile, poligrafico e agricolo.

Come accennato in premessa, il Ministro ribadisce la necessità di riaprire il capitolo della riforma del sistema previdenziale: il tema è dibattuto da molti anni e quindi per una sua soluzione non sarà necessario ripartire da zero, poichè i Ministri che lo hanno preceduto, Rino Formica e Carlo Donat-Cattin, avevano già svolto un proficuo lavoro. Che la riforma della previdenza sia problema non procrastinabile è posto in evidenza dai costi elevatissimi dell'attuale sistema pensionistico che tuttavia è per gli utenti insoddisfacente sotto molti punti di vista. Ricorda poi che l'attuale squilibrio finanziario è frutto del periodo dell'immediato dopoguerra, nel quale si è avuta una forte mancanza di copertura contributiva.

Uno dei punti che la riforma non potrà eludere è la necessaria, anche se graduale, unificazione normativa delle situazioni pensionistiche, attualmente estremamente differenziate. Il nuovo sistema previdenziale dovrà essenzialmente fare in modo di stabilire un'aliquota di equilibrio che sia inferiore a quella attuale, già molto alta (39 per cento circa) od evitare almeno che essa cresca ulteriormente: se si lasciassero le cose allo stato attuale, nell'anno 2010, in rapporto al prodotto interno lordo, l'aliquota di equilibrio potrebbe arrivare alla cifra insostenibile del 45,5 per cento sulla massa salariale.

Sarà inoltre opportuno intervenire principalmente sulla parte del

sistema riguardante l'età pensionabile e riesaminare il sistema di calcolo della pensione che attualmente si basa sulla retribuzione degli ultimi cinque anni.

Ad avviso del ministro Marini poi la riforma della previdenza non deve necessariamente attendere l'approvazione di quella relativa al costo del lavoro e il Governo potrebbe essere in grado di presentare un disegno di legge anche prima della chiusura estiva delle Camere per poter inserire parti della riforma stessa nella manovra finanziaria per l'anno 1992.

Per quanto riguarda infine il tema relativo ai provvedimenti pendenti presso il Parlamento, il Ministro esprime apprezzamento per il disegno di legge di riforma del collocamento obbligatorio e per quelli relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed afferma che a questi temi sarà, da parte del Governo, dedicata la dovuta attenzione. Tuttavia la riforma sulla quale il Governo pone con più forza l'accento per una celere approvazione è quella relativa al mercato del lavoro e della cassa integrazione. Con l'ingresso dell'Italia nel mercato unico europeo alcuni problemi attualmente esistenti nel mercato del lavoro dovranno, necessariamente, essere superati. Tale ingresso porrà infatti la necessità di una ristrutturazione dell'industria italiana da attuarsi attraverso regole trasparenti in un quadro chiaramente definito per quanto riguarda la mobilità o i prepensionamenti.

Per una più celere approvazione del provvedimento in questione, definito in prima lettura dal Senato da oltre due anni, il Ministro prospetta la possibilità di accordare il proprio consenso per un'assegnazione del provvedimento in sede legislativa alla Commissione lavoro della Camera, anche se vi sono ancora alcuni punti controversi che dovranno essere risolti nel corso di un confronto con le associazioni imprenditoriali. Il Ministro dichiara infine di essere contrario a stralciare qualunque norma, in particolare quella riguardante i prepensionamenti, dal disegno di legge in questione in quanto, a suo avviso, il provvedimento deve essere approvato definitivamente nella sua interezza.

Il presidente GIUGNI, ringraziando il Ministro per la efficace e sobria relazione svolta, sottolinea di aver letto sui giornali le cifre relative agli effetti finanziari positivi che una riforma del sistema pensionistico potrebbe comportare già a partire dal 1992 e chiede pertanto al Ministro chiarimenti sull'attendibilità di tali notizie. In merito poi al progetto di legge sulla riforma del mercato del lavoro, auspica che il Ministro riesca ad ottenere, attraverso un'opera di mediazione, l'approvazione presso la Camera dei deputati di un testo in grado di essere recepito dal Senato senza ulteriori modifiche.

Il senatore VECCHI sottolinea che, in relazione alla trattativa sul costo del lavoro, le imprese edili e quelle del settore commerciale con meno di 15 dipendenti sono state ingiustamente escluse dai benefici previsti dall'ultimo decreto sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e chiede pertanto al Ministro cosa intenda fare il Governo per riparare a questa ingiusta situazione. In merito poi alla riforma del mercato del lavoro, sottolinea l'urgenza dell'approvazione del provvedimento al-

l'esame dell'altro ramo del Parlamento e auspica pertanto la concessione della sede legislativa alla Commissione lavoro della Camera dei deputati. Il senatore Vecchi intende infine porre all'attenzione del Ministro il fatto che negli ultimi tre anni si è verificata una lenta spoliatura delle risorse finanziarie del Ministero del lavoro e chiede al Ministro quali siano i suoi intendimenti in proposito per evitare il ripetersi di questo fenomeno.

Il senatore ANGELONI, rivolgendo a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana un'espressione di benvenuto al Ministro Marini, manifesta l'impegno del suo Gruppo ad assecondare il programma del Governo garantendo una stretta collaborazione. Chiede inoltre al Ministro di approfondire il tema dell'aliquota di equilibrio relativa al sistema previdenziale poichè esistono voci discordanti dell'INPS e del Ministero del Tesoro in merito alla sua entità effettiva. Quanto, infine, alla riforma del mercato del lavoro, afferma che in essa è stata inserita, presso la Camera dei deputati, una norma sul prepensionamento che ha scatenato molte polemiche e su questo tema sarebbe dunque necessario un chiarimento da parte del Governo.

Il senatore ANTONIAZZI si associa alle espressioni di benvenuto rivolte al Ministro, sottolineando che il Gruppo comunista-PDS condivide, come esigenza politica, le tre priorità delineate. Si dichiara poi concorde anche sulla valutazione espressa dal Ministro circa il fatto che la stipulazione di alcuni contratti collettivi già scaduti potrebbe positivamente contribuire alla soluzione della trattativa che si aprirà tra le parti sociali nel mese di giugno. Quanto poi alla riforma del sistema pensionistico, sulla cui necessità vi è piena concordanza della sua parte politica, afferma polemicamente che si tratterà di chiarire, dopo le ultime posizioni assunte da alcuni ministri, che non sono i pensionati i nemici dell'economia italiana. In proposito comunque la sua parte politica condivide del tutto la necessità di un'omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici, mentre si dichiara contraria ad interventi frammentari. Ritiene inoltre necessario sottoporre all'attenzione del Ministro il problema relativo alla continua violazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, riguardante le assunzioni attraverso l'Ufficio di collocamento delle fasce meno specializzate dei lavoratori.

Il senatore Antoniazzi pone infine in evidenza un punto che il Ministro non ha sottolineato ovvero la necessità di finanziamenti per politiche attive del lavoro: è infatti da ricordare che in molte aree del Paese la disoccupazione giovanile tocca livelli assai preoccupanti.

Il senatore EMO CAPODILISTA, espresso il proprio compiacimento per la nomina di Franco Marini a Ministro del lavoro, gli sottopone il problema relativo alla impossibilità di utilizzare l'assunzione tramite uffici di collocamento dei lavoratori impiegati in agricoltura per attività temporanee poichè le procedure risultano estremamente macchinose. Vuole inoltre sottoporre all'attenzione del Ministro la necessaria riforma della legge n. 108 del 1990, relativa ai licenziamenti individuali nelle piccole imprese, dal momento che i tempi per un nuovo intervento legislativo sembrano maturi.

Il senatore IANNONE prende quindi la parola per sottoporre all'attenzione del Ministro il problema dell'occupazione giovanile nel Mezzogiorno chiedendo quali sono le intenzioni del Governo in materia di investimenti per l'occupazione giovanile nel Sud. Chiede inoltre quali provvedimenti intenda adottare il Governo per risolvere il problema della difficile gestione del collocamento nelle aree meridionali.

Interviene quindi il senatore TOTH che sostiene come alcuni importanti provvedimenti possano essere comunque approvati nei tempi pur brevi che stanno di fronte alla Commissione prima della fine della Legislatura, sottolineando in particolare che ciò sarà possibile se il Governo troverà un chiaro accordo, anzitutto al suo interno, riguardo alle compatibilità finanziarie.

Oltre alle priorità indicate giustamente dal Ministro, il senatore Toth intende sottolineare anche quelle relative alle politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e una serie di iniziative legislative per il lavoro in relazione alla tutela della famiglia.

Dopo aver quindi ribadito l'importanza dell'approvazione di almeno alcuni disegni di legge sulla sicurezza del lavoro nelle aziende, chiede al Ministro quali iniziative intenda assumere riguardo ai problemi dell'evasione contributiva e del rapporto fra impiego privato e impiego pubblico.

Prende quindi la parola il senatore DIONISI che riferisce di essere rimasto parzialmente deluso per le affermazioni del Ministro, preoccupato più dei problemi di compatibilità finanziaria che dei problemi sociali del Paese; l'oratore sostiene poi che avrebbe preferito una più esplicita presa di posizione del Ministro del lavoro nei confronti delle ipotesi restrittive avanzate dal Ministro del tesoro e da alcuni altri Ministri dell'attuale Governo.

Premesso quindi che appare in corso un tentativo di smantellamento dello stato sociale e di attacco alle condizioni di lavoro dei lavoratori, sollecita una chiara presa di posizione di natura politica da parte del Ministro del lavoro su questi temi e su quelli altrettanto delicati della riforma previdenziale e delle alte retribuzioni di alcune categorie di lavoratori.

Il presidente GIUGNI prende quindi la parola per ricordare di aver presentato alcune proposte di revisione degli aspetti più urgenti della recente riforma dei licenziamenti individuali nelle piccole imprese, ma che l'attuale incerto stato della discussione di analoghe iniziative presso la Camera dei deputati sembra impedire la sollecita definizione del problema. Il Presidente, dopo aver quindi accennato alla questione delle assunzioni obbligatorie, che risulta legato all'altro importante tema della riforma del mercato del lavoro, sottolinea l'urgenza di un intervento del Ministro del lavoro per contrastare la disapplicazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987.

Prende quindi la parola per la replica il ministro MARINI che afferma anzitutto come le quantificazioni del risparmio relativo agli ipotizzati interventi in materia previdenziale non sono ufficiali e non

devono essere prese in considerazione, mentre invece deve risultare chiara la volontà del Governo di porsi con forza nell'ottica di omogeneizzare la normativa di tutti i trattamenti previdenziali.

Un altro obiettivo che il Ministro intende perseguire con decisione è quello di far approvare la riforma del mercato del lavoro possibilmente prima della sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive: per far questo il Governo tenterà un'opera di mediazione relativamente alle esigenze legittime delle imprese che però non potranno impedire la necessaria sollecita approvazione del disegno di legge.

Rispondendo quindi ad un'osservazione del senatore Vecchi, il Ministro afferma che l'esclusione di alcuni settori da provvedimenti generali e strutturali di fiscalizzazione degli oneri sociali appare inaccettabile in prospettiva e quindi sarà necessario rimediarvi, seppur con la dovuta considerazione per i sempre gravi problemi di compatibilità finanziaria.

Dopo essersi quindi brevemente soffermato su alcuni dati relativi alle aliquote di equilibrio a seguito delle sollecitazioni in tal senso ricevute dal senatore Angeloni, il ministro Marini risponde ai quesiti del senatore Antoniazzi, sostenendo che effettivamente l'avvio della contrattazione sul costo del lavoro è ancora visto con ottiche diverse dagli imprenditori e dai lavoratori, ma che il Governo si impegna ad esprimersi con chiarezza sull'argomento facendo prevalere gli elementi di interesse generale.

Riguardo poi alle posizioni del Ministro del tesoro, il Ministro del lavoro afferma di condividere la necessità di intervenire sul sistema pensionistico senza però ricorrere alla decretazione d'urgenza, ma con un disegno di legge equilibrato da discutere approfonditamente, anzitutto con le forze sociali.

Dopo aver quindi assicurato che - per quanto attiene alle deroghe all'articolo 16 della legge n. 56 - egli stesso si impegnerà a far chiarezza e a ricercare gli elementi necessari per intervenire nel più breve tempo possibile, afferma che il Governo è profondamente convinto della necessità di rimediare all'enorme e gravissimo problema della disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno e si impegnerà ad utilizzare al meglio le più efficaci politiche attive per l'occupazione.

Il Ministro informa poi - in risposta al senatore Emo Capodilista - che il Governo è effettivamente favorevole ad un'equiparazione graduale della condizione uomo-donna anche per quanto riguarda il trattamento previdenziale.

Dopo essersi quindi soffermato sui problemi dell'attuazione della nuova normativa sul collocamento obbligatorio, il ministro Marini ribadisce al senatore Iannone la priorità del problema dell'occupazione nel Mezzogiorno all'interno del programma del settimo Governo Andreotti.

Per quanto riguarda poi le modifiche alla legge n. 108 del 1990, rispondendo al presidente Giugni, il Ministro afferma che - prima di intervenire - intende capire meglio ciò che è accaduto effettivamente dopo l'approvazione della legge.

Afferma quindi che si impegnerà perchè vi sia un reale coordinamento all'interno del Governo anche per quanto riguarda il reperimento delle risorse finanziarie e aggiunge che è sua ferma intenzione

muoversi con il massimo rigore nei confronti dell'evasione contributiva, ancora molto estesa.

Dopo aver quindi auspicato che non manchi il tempo per portare a termine l'esame di almeno due provvedimenti relativi alla sicurezza del lavoro nelle aziende, conclude osservando come i rilievi critici del senatore Dionisi sembrano ingiustificati dal momento che le indicazioni di priorità espresse dal Ministro stesso configurano una ben precisa linea politica che - se realizzata - risulterebbe incisiva e rilevante sia da un punto di vista sociale che economico.

Il presidente GIUGNI, rivolto un vivo ringraziamento al ministro Marini per la sua disponibilità e per la chiarezza della sua esposizione, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle ore 17,15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

228^a Seduta

Presidenza del senatore
CORTESE

La seduta inizia alle ore 12.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze (2781), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti)**

Riferisce alla Sottocommissione il presidente CORTESE, il quale fa presente che si tratta del noto decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati, la cui Commissione bilancio ha dato parere favorevole sia sul testo che sugli emendamenti, in materia di modifica della legge n. 516 del 1982, concernente quindi le ipotesi nelle quali l'evasione fiscale si configura come illecito penalmente rilevante. La nuova normativa sembra avere un effetto riduttivo di tali ipotesi.

Per quanto di competenza, non sembra vi siano problemi, anche alla luce della posizione favorevole assunta dalla omologa Commissione della Camera, a meno che non si accerti che nella costruzione dello stato di previsione dell'entrata si è tenuto conto di un gettito proveniente da multe e sanzioni di vario tipo previste dalla legge n. 516, che si va a modificare. In questo caso, si potrebbe porre un problema di minor gettito.

Per quanto riguarda poi le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e che farebbero retroagire la modifica di cui al decreto in

esame, ipotesi - questa - nei cui confronti si ha notizia che il Governo esprime un parere contrario di merito, anche in questo caso probabilmente occorrerebbe - trattandosi di un altro aspetto della questione prima esaminata - valutare se dalla retroattività o meno della modifica della legge n. 516 del 1982 derivi una diminuzione di entrata per quanto concerne pene pecuniari e soprattasse.

Sono pervenuti poi tre emendamenti governativi, che dovrebbero non rendere retroattive le norme del decreto-legge: non sembrano quindi sussistere problemi per quanto di competenza.

Senza dibattito, la Commissione incarica il presidente CORTESE di esprimere un parere favorevole, sul testo e sugli emendamenti, per quanto di competenza.

Revisione della legislazione sul credito agrario (2048,914,1614 e 2003-A)

(Parere all'Assemblea su testo unificato ed emendamenti)

Riferisce il presidente CORTESE, il quale fa presente che sul testo-base la Commissione ha già espresso un parere favorevole; si tratta ora di esprimere un parere sul testo approvato dalla Commissione di merito e all'esame innanzi all'Assemblea. L'unica questione che si può porre riguarda l'ampliamento del comma 1 dell'articolo 11, in base al quale le operazioni di credito agrario possono essere assistite - oltre che da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi - anche da un contributo in conto capitale o in conto canoni.

Poichè non si dà immediata operatività alla norma sotto il profilo finanziario, si è in presenza di un altro caso in cui vengono varate norme di principio, che in qualche modo poi pongono le premesse per successivi provvedimenti legislativi o amministrativi di finanziamento. In sè, comunque, trattandosi di una mera possibilità di concessioni e di agevolazioni, non nascendo diritti soggettivi non si pone un problema di copertura finanziaria.

Quanto agli emendamenti, l'unico che sembra porre problemi è l'emendamento 11.2, che fissa nel 50 per cento massimo l'importo per il quale si applicano i tassi minimi agevolati: sugli effetti di tale emendamento è consigliabile acquisire il parere del Tesoro.

Sono pervenuti altri due emendamenti (12.1 e 20.0.2), i quali sembrano porre entrambi problemi. L'emendamento 12.1 tende ad elevare le garanzie per il rischio di cambio sui prestiti contratti nel settore agricolo, per un controvalore di ulteriori 400 miliardi per il 1991 (rispetto al *plafond* stabilito dalla legge finanziaria) e di 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

La norma merita una particolare attenzione, in quanto anzitutto si tratta di conoscere se è possibile modificare, con una legge ordinaria, una determinazione della legge finanziaria, tale tra l'altro da essere inserita in un discorso più ampio di equilibri finanziari complessivi. Un secondo problema riguarda il chiarimento dei meccanismi che sono alla base delle garanzie per il rischio di cambio e se quindi sussista o meno un problema di copertura finanziaria. Si tratta della garanzia sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento. Ad un primo esame sembrerebbe che l'emendamento

comporti un problema di copertura, in quanto, a parità di altre condizioni, i capitoli all'uopo destinati nello stato di previsione del Ministero del tesoro potrebbero rivelarsi insufficienti, anche se si tratta di capitoli generalmente obbligatori, per i quali quindi è possibile attingere al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. Su questa questione quindi è consigliabile avere il parere del Tesoro.

L'altro emendamento (20.0.2) non sembra presentare problemi, nel differire al 1991 la data terminale della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura previsti inizialmente per il quinquennio 1986-1990. L'unico problema è dato dal fatto che la somma disponibile non è più 2.720 miliardi, ma è invece di 2.673 miliardi.

Ad avviso del senatore SPOSETTI sarebbe opportuno non emettere una pronuncia contraria sull'emendamento 12.1, tenendo conto della possibilità di utilizzare, anche per l'agricoltura, il plafond complessivo di 4.000 miliardi fissati in legge finanziaria.

Secondo il presidente CORTESE è preferibile invece rinviare la determinazione di tale cifra alla finanziaria per il 1992, mentre non si può modificare, in questa sede, la legge finanziaria, provocandosi altrimenti una ipotesi di rottura degli equilibri finanziari complessivi, e dunque una fattispecie di mancanza di copertura. Il problema potrebbe essere dunque risolto mediante un ordine del giorno.

Propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione di quello 12.1, sul quale il parere dovrebbe essere contrario, per mancanza di copertura, e di quello 20.0.2, sul quale andrebbe prevista la condizione che la spesa rientri nell'ambito della disponibilità finanziaria complessiva.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (2747-A)
(Parere all'Assemblea)

Riferisce il presidente CORTESE, il quale fa presente che giungono emendamenti dall'Assemblea.

Quelli accolti dalla Commissione non fanno insorgere problemi, che sussistono invece per quelli n. 4.1 e 5.3. Su entrambi la Commissione si espresse in senso contrario il 23 marzo. Il primo emendamento è carente di quantificazione, mentre il secondo non trova fonte di copertura, stando alle dichiarazioni rese dal Tesoro.

Degli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea a firma Bossi, appaiono estensivi della normativa quelli nn. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.6, 2.7, 4.2, 4.6, 9.2, 9.3 e 10.1. Quelli nn. 1.6 e 1.7 mirano ad utilizzare in modo diverso fondi, probabilmente introducendo una nuova fonte di spesa, mentre l'emendamento 7.2 opera sostanzialmente una copertura su residui.

Sono stati presentati altri emendamenti a firma Vecchi. Relativamente a quelli nn. 4.10, 4.11 e 4.12, si deve notare che essi riproducono analoghi emendamenti sui quali la Commissione si era espressa in senso contrario, per mancanza di copertura, il 23 aprile, sulla base della loro carenza di quantificazione e del fatto che il relativo onere non potesse ritenersi coperto dal contributo erogato dallo Stato ad altri fini all'INPS.

Ad avviso del senatore SPOSETTI l'emendamento 5.3 risulta quantificato e coperto: infatti in ogni caso la quantificazione stessa e la relativa copertura offerta dal Governo per il comma 6 dell'articolo 5 non risulta documentata, e dunque non può essere opposta una diversa valutazione per un emendamento parlamentare. Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento 4.1.

Su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole, ad eccezione che sugli emendamenti evidenziati dal relatore, sui quali il parere è contrario, mentre la contrarietà risulta essere per mancanza di copertura relativamente agli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12.

Modifiche ai procedimenti elettorali (2713), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione)

Su proposta del presidente CORTESE, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Macis ed altri; Acone ed altri e d'iniziativa governativa: Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-B), approvato dal Senato in un testo unificato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore DELL'OSSO, il quale fa presente che ritorna dalla Camera il provvedimento istitutivo del giudice di pace, che risulta modificato, per gli aspetti di competenza, in più punti, senza che la clausola di copertura sia variata per quanto riguarda gli oneri.

Le norme che sembrano giustificare perplessità riguardano essenzialmente gli articoli 12 e 40.

Per l'articolo 12, è stato introdotto il comma 4, che fa obbligo ai comuni di confermare in servizio e di inquadrare in ruolo i messi di conciliazione non dipendenti comunali comunque in servizio alla data del 1° ottobre del 1990. La norma sembra comportare sicuramente oneri, tant'è che la clausola finale di copertura - sempre lasciando invariati i totali dell'onere - fa presente che la copertura si riferisce anche alle spese derivanti appunto dall'articolo 12 a carico dei comuni.

Sulla portata finanziaria della norma si è svolta un'approfondita discussione presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, discussione che ha viste emergere numerose opinioni: l'esito della riunione è stato quello di non ritenere foriero di copertura l'articolo 12

in questione, in quanto il comma 4 - che produce effetti finanziari - va letto insieme al comma 3, che dovrebbe sortire dei risparmi di spesa in quanto è stata soppressa indirettamente la norma relativa all'aumento degli organici degli uffici notificazioni e protesti (di cui al comma 3 del testo licenziato dal Senato della Repubblica). Vi sarebbe infatti un effetto compensativo tra i minori oneri comportati dalla soppressione della norma che prevedeva l'assunzione di 1700 unità (comma 3 dell'articolo 12 così come approvato dal Senato) e il complesso dei commi 3 e 4 del testo approvato dalla Camera dei deputati, laddove il comma 4 si riferirebbe a 1800 precari.

Poichè la questione appare di particolare rilevanza, è il Governo che deve chiarire se esiste o meno la compensatività tra le due norme.

Il comma 6 del medesimo articolo 12 poi prevede una sorta di inquadramento automatico nei relativi livelli e profili del personale del Ministero di Grazia e giustizia per la copertura dei posti in organico recati in aumento per la cancelleria del giudice di pace e per il personale ausiliario, con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 1° ottobre 1990 (la data corrispondente del testo licenziato dal Senato era il 31 dicembre 1989). Anche in questo caso si tratta di capire se e quali oneri comporta questo inquadramento automatico nei livelli del Ministero di grazia e giustizia.

L'ultima norma che desta perplessità è il comma 3 dell'articolo 40, in base al quale le spese che le regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta in conseguenza della operatività dell'articolo stesso vengono rimborsate dallo Stato. Le funzioni di cui trattasi riguardano quindi le autorizzazioni da parte dei Presidenti delle giunte regionali in ordine all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del Giudice di pace. Questo personale viene poi inquadrato in ruoli locali.

Al riguardo, si tratta di sapere se si sia in presenza di una norma che favorisce le assunzioni di personale amministrativo negli uffici del Giudice di pace. In caso affermativo, non sembra coerente con l'ordinamento accettare la copertura mediante un semplice rinvio al rimborso da parte dello Stato, peraltro in presenza di costi non quantificati data l'assenza di un tetto per le assunzioni.

In definitiva le norme su cui appuntare l'attenzione sono i commi 4 e 6 dell'articolo 12 e i commi 2 e 3 dell'articolo 40.

Il presidente CORTESE osserva che il Tesoro ha rappresentato in primo luogo la necessità di rivedere la quantificazione degli oneri del provvedimento, in particolare in materia di personale e circa le maggiori spese che verrebbero addossate ai comuni per i locali da mettere a disposizione del giudice di pace. Fa poi presente che l'onere a regime risulta superiore rispetto a quello del terzo anno, provocando, in base alle recenti determinazioni parlamentari, un'elusione dell'obbligo di copertura.

Quanto alle singole norme, il Tesoro fa sapere che le modifiche apportate ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 prevedono una rideterminazione dell'organico del personale di cancelleria, che occorre quantificare,

indicando anche un piano graduale delle eventuali assunzioni. Il comma 4 dell'articolo 12 andrebbe stralciato, poichè risulta in contrasto con i principi costituzionali degli articoli 5, 97, 128 e 81. In contrasto col citato articolo 81 della Costituzione è altresì l'articolo 48 del provvedimento, che risulta generico e di difficile comprensione, poichè manca qualsiasi elemento di quantificazione degli oneri e si riferisce esclusivamente all'articolo 12, senza che nell'articolato sia dato rinvenire disposizioni che prevedano trasferimenti erariali a favore dei comuni a fronte degli oneri derivanti dall'obbligo sancito dal comma 4 dell'articolo 12 medesimo.

Non può poi condividersi il comma 6 dell'articolo 12, laddove prevede un sistema di inquadramento automatico del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 1° ottobre 1990, inquadramento che avviene sulla base delle mansioni esercitate e prescinde dal possesso del titolo di studio, in contrasto con la disciplina vigente in materia.

Circa l'articolo 14 si ritiene che il contributo erariale previsto dal comma 1 non si configuri quale idoneo mezzo di copertura degli oneri che i comuni dovranno sostenere per apprestare i locali. A copertura di tale norma si utilizza una fonte preordinata a spese riferite a una preesistente autorizzazione legislativa, in contrasto quindi con la legge di contabilità.

L'articolo 40, comma 2, infine, necessita una specificazione, poichè solo la regione Trentino Alto Adige dispone di competenza legislativa in materia.

Sulla base di tali osservazioni, propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Concorda la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali con Protocollo fatte a Bonn il 18 ottobre 1989 (2616)

(Parere alla 3ª Commissione)

Riferisce favorevolmente il senatore DELL'OSSO, facendo presente che il Tesoro ha osservato che è indispensabile che il Ministero delle finanze assicuri che dal provvedimento non derivino minori entrate.

Propone conclusivamente la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Achilli ed altri: Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti (2686)

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riferisce il senatore DELL'OSSO osservando che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare volto a definire in modo

più appropriato il ruolo e le funzioni dei volontari in servizio civile e dei cooperanti, precisandone la natura giuridica con conseguenze sul rapporto che gli stessi soggetti contraggono con le organizzazioni non governative e con il Ministero degli esteri. Poichè è prevista una serie di riflessi sul piano pensionistico, probabilmente è il caso di chiedere una relazione tecnica preliminare sulla quantificazione dei costi.

Fa poi presente che il Tesoro ha trasmesso un parere contrario al disegno di legge, poichè esso è privo di quantificazione e di copertura.

Propone di richiedere al Governo la relazione tecnica, al fine di approfondire la materia.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989 (2699)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del relatore DELL'OSSO la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico fatto a Varsavia il 10 maggio 1989 (2700)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del relatore DELL'OSSO la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988 (2701)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del relatore DELL'OSSO la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera firmato a Lugano il 15 maggio 1990 (2702)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del relatore DELL'OSSO la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Deputati Casati ed altri: Adeguamento del contributo all'Associazione culturale «Villa Vigoni» di Menaggio (2705), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce il senatore DELL'OSSO facendo presente che si tratta di un disegno di legge, d'iniziativa parlamentare e già approvato dalla

Camera dei deputati, volto a raddoppiare il contributo all'Associazione culturale «Villa Vigoni» di Menaggio. Il contributo passa da 150 a 300 milioni annui, con copertura a carico dell'accantonamento relativo alla ratifica ed esecuzione di accordi internazionali, dato appunto il carattere internazionale dell'Associazione. Propone pertanto la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Revoca delle misure cautelari disposte a tutela dei beni e degli interessi del Kuwait (2715)

(Parere alla 3^a commissione)

Su proposta del relatore DELL'OSSO la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ruffino ed altri: Liquidazione di indennizzi e contributi per beni abbandonati o danneggiati nei territori già italiani attualmente sotto la sovranità Jugoslavia (287)

Calvi ed altri: Indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (1122)

Agnelli Arduino: Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1130)

Agnelli Arduino ed altri: Modifica della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1786)

Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana od all'estero (1932)

De Cinque ed altri: Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (1995)

(Parere alla 6^a Commissione su testo unificato)

Riferisce il presidente CORTESE il quale osserva che è stato trasmesso dalla Commissione di merito un testo unificato in materia di indennizzi per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero. L'articolo di copertura prevede una spesa pari a 1.500 miliardi per gli anni 1994-1999, mentre per ciascuno degli anni 1991-1999 si fa riferimento ad una cifra di 250 miliardi all'anno con copertura a carico del capitolo 4543 del Ministero del tesoro, relativo ad oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.

Data la forte contrarietà del Tesoro a questo testo per motivi finanziari, sarebbe necessaria anzitutto una relazione tecnica. Per

quanto concerne poi la copertura, quella offerta non può essere accolta in quanto di fatto inesistente, come il Tesoro informa sulla base delle risultanze del capitolo, che non presenta alcun margine di disponibilità in quanto l'intera dotazione risulta annualmente del tutto impegnata.

La decisione da prendere è o di chiedere quindi la relazione tecnica o - prendendo atto che comunque non sussistono disponibilità di copertura - esprimere una pronuncia di segno contrario.

Fa poi presente che è giunta una missiva a firma del Ministero del tesoro, in base alla quale, previa ampia e circostanziata motivazione si assume che il provvedimento manchi della necessaria copertura finanziaria oltre che di adeguata quantificazione.

Il senatore SPOSETTI propone di richiedere una relazione tecnica sul testo unificato.

La sottocommissione concorda infine con la proposta del presidente CORTESE di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura finanziaria sul testo all'esame.

Emendamenti al disegno di legge: Covello ed altri: Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024)

(Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce il presidente CORTESE facendo presente che, premesso che sul disegno di legge, volto a prevedere l'autorizzazione a cedere al Comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, la Commissione ha già espresso un parere favorevole a condizione che nel testo non si prevedesse il prezzo del trasferimento, demandandosi questo compito all'Ufficio tecnico erariale, è pervenuto un emendamento che soddisfa parzialmente questa condizione, nel senso che, se da un lato è previsto l'intervento dell'Ufficio tecnico erariale, dall'altro sono dettati i criteri di individuazione del prezzo di vendita. Propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole osservando l'inopportunità di definire l'imposta di registro in cifra fissa, ai sensi del comma 3 dell'emendamento.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche (2267-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione)

Su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie (2718), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione)

Su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Deputati Aniasi ed altri; Trantino; Righi; Sanguineti ed altri: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare già approvato dalla Camera dei deputati ed inteso a definire una legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. La normativa è estremamente precisa, soprattutto per quanto riguarda il servizio di taxi.

Sotto il profilo di competenza, pongono problemi l'articolo 4, comma 4 (che prevede la costituzione presso regioni e comuni di commissioni consultive, senza prevedere la sistemazione dei riflessi finanziari sui rispettivi bilanci) e l'articolo 6, comma 1 (che prevede la costituzione di un ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, presso le Camere di commercio, senza indicare la copertura dell'onere, sia pure estremamente modesto, che la norma comporta).

Fa poi presente che il Tesoro ha rilevato la necessità di sopprimere le due norme citate, che risultano non quantificate nè coperte.

Propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole sul testo e contrario per mancanza di copertura sulle norme sopra evidenziate.

Concorda la Sottocommissione.

Misure in materia di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (2427)

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente CORTESE facendo presente che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa governativa, volto a prevedere misure in materia di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: la copertura è sull'apposito accantonamento relativo alla pesca marittima, ovviamente con lo spostamento della decorrenza al 1991.

Sono stati poi presentati emendamenti, di cui due a firma del senatore Bernardi: per quanto concerne quello di copertura, sembrano porsi problemi sia perchè manca una quantificazione dei costi così come rappresentati (15 miliardi per il 1991) sia perchè il riferimento di

copertura è alla modulazione di una legge di cui alla legge finanziaria 1990 (mentre il riferimento dovrebbe essere rivolto alla legge finanziaria 1991), sia perchè manca la previsione del meccanismo del versamento alla entrata di bilancio delle risorse che si rendono disponibili mediante la riduzione della citata autorizzazione di spesa, sia perchè infine dalle interrogazioni sul sistema RGS risulta che i due capitoli hanno una competenza pari a zero.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti del senatore Chimenti, che tendono ad utilizzare per 90 miliardi per il 1991 e per 100 miliardi per il 1992 e 1993 la corrispondente voce di fondo globale e per 6 miliardi per il 1991, e per 6 mesi riserve rese disponibili nella base dello stesso triennio di cui agli emendamenti del senatore Bernardi, non sembrano esservi problemi per la prima parte (fondo globale), mentre si ripropongono gli stessi problemi già illustrati per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 2 del senatore Bernardi, sotto il profilo della copertura mediante riduzione di precedente autorizzazione legislativa di spesa.

Quanto poi al secondo emendamento del senatore Chimenti, si tratta di capirne il significato, dal momento che il riferimento alla legge 468 come modificata sembra errato, trattandosi - a proposito della lettera A - della manovra sulle entrate. Se l'emendamento intende prefigurare il meccanismo di intervento delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale, esso non si accorda con la struttura dell'emendamento precedente, sempre del senatore Chimenti che non prevede un *plafond* complessivo ma l'indicazione dell'onere per i tre anni del bilancio in vigore.

Comunque allo Stato, l'emendamento non risulta correttamente formulato sotto il profilo dei contenuti della legge finanziaria.

Propone conclusivamente di rinviare l'esame del provvedimento in attesa del parere del Tesoro.

Concorda la Sottocommissione.

Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B (2687), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione)

Riferisce il senatore DELL'OSSO facendo presente che il disegno di legge, approvato dalla Camera, mira a rendere obbligatoria la vaccinazione contro l'epatite virale B. Il suo onere è valutato nella relazione tecnica che accompagna l'originario testo governativo in 32,7 miliardi e tale valutazione è ritenuta congrua dal Servizio del bilancio della Camera. Tuttavia l'onere non risulta esplicitato nel testo assumendosi che ad esso si farebbe fronte con le minori spese che deriverebbe al Servizio sanitario nazionale a seguito della contrazione della morbilità. Pur non essendo stata recepita la condizione proposta dalla Commissione bilancio della Camera relativamente all'esplicitazione all'articolo 8, della compensazione degli oneri, pare tuttavia che il provvedimento non faccia insorgere problemi.

Il presidente CORTESE osserva che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento, lasciando al Ministero della sanità la responsabilità circa l'affermazione del costo decrescente delle vaccinazioni. Propone quindi di trasmettere un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Petrarca ed altri: Conservazione recupero urbanistico, ambientale ed economico degli *habitat* rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle «gravine» (50)

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo.

Il relatore DELL'OSSO fa presente che il provvedimento era stato rinviato per ottenere dalla Commissione pubblica istruzione il parere sull'utilizzo in difformità dell'accantonamento concernente interventi per i beni culturali, attinto dall'emendamento. Tale parere non è però sopraggiunto, mentre il Tesoro ha ribadito il proprio avviso contrario. Propone pertanto di rinviare il provvedimento, al fine di sollecitare il parere della Commissione pubblica istruzione.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 13,10.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Salvi ed altri: Norme in materia di contratti tra comuni, province, consorzi ed associazioni di enti locali, istituti di pubblica assistenza e beneficenza, enti ed associazioni che non perseguono scopo di lucro e cooperative di pensionati per la prestazione di servizi socialmente utili (1480): *parere favorevole*;

Impiego degli anziani da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni, nonché delle associazioni sociali di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale (1783): *parere favorevole*;

Modifiche ai procedimenti elettorali (2713), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 2^a Commissione:

Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-B) (*Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Macis ed altri; Acone ed altri*), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati : *parere favorevole*;

alla 3^a Commissione:

Revoca delle misure cautelari disposte a tutela dei beni e degli interessi del Kuwait (2715): *parere favorevole*;

alla 7^a Commissione:

Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie (2718), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione per le Tribune

MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

Presidenza del Presidente
BORDON

La seduta inizia alle ore 17,15.

Definizione di un ciclo di trasmissioni di Tribuna del Referendum;

Definizione di un ciclo di trasmissioni di Tribuna elettorale regionale

Il Presidente BORDON illustra una ipotesi di calendario delle tribune del *referendum* che, in assenza di una specifica normativa, ricalca quanto già approvato dalla Commissione in occasioni analoghe.

Dopo interventi del senatore Fiori e dei deputati Di Prisco e Poli Bortone la Sottocommissione da mandato al presidente Bordon di riferire in Ufficio di Presidenza sul lavoro svolto.

Il presidente Bordon illustra quindi una ipotesi di calendario delle Tribune del *referendum* a diffusione regionale da mandare in onda nella regione Friuli Venezia Giulia per i *referendum* abrogativi di leggi regionali indetti per il 30 giugno 1991.

Il presidente Bordon illustra infine una proposta di calendario per le Tribune elettorali regionali da trasmettere in occasione del rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana prevista per il 16 giugno 1991.

Dopo interventi dei deputati Poli Bortone e Di Prisco la Sottocommissione da mandato al Presidente Bordon di riferire all'Ufficio di Presidenza.

La Sottocommissione termina alle ore 18,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 9

Verifica dei poteri

- I. Verifica dei titoli di nomina a senatore a vita dell'onorevole Giovanni Spadolini.
- II. Sostituzione dell'onorevole Giovanni Spadolini, nominato senatore a vita.
- III. Comunicazioni del senatore Pinto e dibattito in materia di incompatibilità parlamentari.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 9 e 15,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro per la funzione pubblica sulle proposte di riassetto del rapporto di pubblico impiego.

In sede consultiva

- I. Esame del disegno di legge:
 - CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2656).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINUCCI MARIANI e MANIERI. - Riconoscimento del figlio naturale (199).
- MARINUCCI MARIANI ed altri. - Cognome della famiglia (201).
- MARINUCCI MARIANI ed altri. - Norme regolatrici dei rapporti fra genitori e figli (302).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di diritto di famiglia (524).
- MANIERI ed altri. - Disciplina della famiglia di fatto (861).
- ULIANICH ed altri. - Modifiche ad alcune norme relative al riconoscimento di figli naturali (2323).
- PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato) (2578).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali (2711) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche ai procedimenti elettorali (2713) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI ed altri. - Norme in materia di contratti tra comuni, province, consorzi ed associazioni di enti locali, istituti di pubblica assistenza e beneficenza, enti ed associazioni che non perseguono scopo di lucro e cooperative di pensionati per la prestazione di servizi socialmente utili (1480).
- Impiego degli anziani da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni, nonché delle associazioni sociali di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale (1783).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti per l'immissione nel ruolo dei segretari comunali e per la copertura delle sedi vacanti (2630).
- MURATORE e SCEVAROLLI. - Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale (318).
- SARTORI ed altri. - Nuova disciplina per l'immissione in ruolo dei segretari comunali non di ruolo (1370).
- BOSSI. - Municipalizzazione dei segretari comunali (1507).
- PONTONE. - Disciplina giuridica dei segretari comunali e provinciali (2276).

- MURMURA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali (2533).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOATO ed altri. - Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 2 della Costituzione (2122).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LOMBARDI ed altri. - Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOATO ed altri. - Modifica dell'articolo 24 della Costituzione (2753).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BOLDRINI ed altri. - Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588).
- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica (979).
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato BALESTRACCI. - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, approvato dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*).
- AZZARÀ ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624).

GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 13

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi del demanio marittimo o aeronautico e modifica degli articoli 1161 e 1174 del codice della navigazione (2639).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-B) (*Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Macis ed altri; Acone ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ONORATO e COVI. - Modifica della legge 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (2324).
- MAZZOLA ed altri. - Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere (2633).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 9

Integrazione dell'Ufficio di Presidenza

Elezione di un segretario.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- ACHILLI ed altri. - Modifiche agli articoli 29, 31, 32, 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti (2686).
 - Deputati CASATI ed altri. - Adeguamento del contributo all'Associazione culturale «Villa Vigoni» di Menaggio (2705) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Revoca delle misure cautelari disposte a tutela dei beni e degli interessi del Kuwait (2715).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 15,30

In sede deliberante

Esame del disegno di legge:

- DE VITO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» (2576).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Raccolta ed elaborazione di dati concernenti operazioni per contanti (2662-bis) (risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 1991, dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2662).
- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- COVELLO ed altri. - Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora ed il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895).

- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) *(risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340)*.
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).
- Deputati SERRENTINO ed altri. - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Deputati ORSINI Gianfranco; SACCONI ed altri; STRUMENDO ed altri; BREDA. - Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692) *(Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 16,15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Modifiche ed integrazioni all'articolo 3-bis della legge 13 giugno 1966, n. 543, istitutiva della Facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena (2653).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie (2718) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 9 e 15

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati ANIASI ed altri; TRANTINO; RIGHI; SANGUINETI ed altri. - Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348) (*Approvato, in un testo modificato dalla Camera dei deputati*).
- Misure in materia di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (2427).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme generali in materia di opere pubbliche (2487).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (2600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 15,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle conseguenze nei rapporti economici con l'Italia delle nuove relazioni sindacali nei paesi dell'Est europeo: dibattito conclusivo dell'indagine.

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulla flessibilità dell'organizzazione e del rapporto di lavoro.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Regolamentazione dell'informazione scientifica sui farmaci e della professione di informatore medico-scientifico (770).
- BERNARDI ed altri. - Disciplina dell'attività di informazione medico-scientifica (1124).
- ZANELLA ed altri. - Ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco (1344).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- POLLICE. - Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, sul numero delle autorizzazioni ad aprire e ad esercitare le farmacie e costituzione di società cooperative per la relativa gestione (1911).
- VENTRE ed altri. - Norme transitorie in materia di farmacie rurali (2278).
- FILETTI e SIGNORELLI. - Nuove normative transitorie in materia di farmacie rurali (2362).
- FERRARA Pietro. - Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, concernente norme sul servizio farmaceutico (2577).
- Deputati AUGELLO ed altri; PERANI ed altri; PIRO ed altri; TAGLIABUE ed altri; PERANI ed altri; RENZULLI ed altri; POGGIOLINI; SALERNO ed altri; BORGOGGIO; ARTIOLI ed altri; PISICCHIO. - Norme di riordino del settore farmaceutico (2667) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B (2687) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13°)

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge 1457*).
- PETRARÀ ed altri. - Conservazione e recupero urbanistico, ambientale ed economico degli *habitat* rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle «gravine» (50).

II. Esame del disegno di legge:

- BOATO. - Norme in materia di inquinamento acustico (2128).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Deputato BALESTRACCI. - Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (2203-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, approvato dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*).

**COMMISSIONE DI INCHIESTA
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del Lavoro
e sue connessioni**

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 16

Sui lavori della Commissione

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 15

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:

- Atto Senato n. 1286-1594-1605/B «Istituzione del giudice di pace».
- Atto Senato n. 2667 «Norme di riordino del settore farmaceutico».
- Atto Senato n. 2577 «Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, concernente norme sul servizio farmaceutico».
- Atto Senato n. 2576 «Modifiche ed integrazioni al decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno"».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno**

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 12

Procedure informative

Indagine conoscitiva sui nuovi investimenti dell'industria automobilistica nel Mezzogiorno: discussione del documento conclusivo.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto recante il regolamento di organizzazione del Dipartimento per il Mezzogiorno, da emanare in attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400 (parere parlamentare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 15,30

Indagine conoscitiva sulla evoluzione del rapporto tra pubblico e privato nel quadro della competitività globale nei seguenti paesi: Gran Bretagna, Francia, Germania, Svezia, Ungheria, Cecoslovacchia: seguito dell'audizione dell'Amministratore delegato della FIAT.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 8 maggio 1991, ore 16

Elezione del Segretario.

Esame della conferma del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 1991.

Comunicazioni del Presidente relative all'indagine conoscitiva sull'operazione «Gladio».